

Scuola di sussidiarietà Sussidiarietà

MACERATA 2023

in collaborazione con Università degli Studi di Macerata e CITESEC con il patrocinio del Comune di Macerata

10/03

Le origini dell'amministrazione condivisa e i cambiamenti che si prospettano

La dimensione costituzionale di co-programmazione e co-progettazione: una nuova prospettiva nel rapporto tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore?

Prof.ssa Lorenza Violini

Università degli Studi di Milano

Dott. Giulio Casilli

Università degli Studi di Milano

Il principio solidaristico in Costituzione

Art. 2 Cost.

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

La sussidiarietà in Costituzione

Verticale

Orizzontale

Art. 118, co. 1, Cost.

«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei **princìpi di sussidiarietà**, differenziazione ed adeguatezza».

Art. 118, co. 4, Cost.

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del **principio di sussidiarietà**».

Corte Costituzionale e Terzo Settore: i precedenti

- ☐ Sentenza sul Volontariato (Corte Cost., sent. n. 75 del 1992)
- ☐ Sentenze sulle Fondazioni (Corte Cost., sent. n. 300 e 301 del 2003)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020

L'art. 55 CTS rappresenta «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale».

Gli istituti, ivi previsti, instaurano tra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore «un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato».

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 /2

La Corte afferma altresì che questa specificità, propria dell'ordinamento italiano, è compatibile con il diritto dell'Unione Europea che «consente agli Stati membri di apprestare, in relazione ad attività di spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà».

La sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 2022

«Sussiste quindi una definita linea di demarcazione all'interno della pur unitaria categoria degli ETS: è ben vero che quelli che scelgono di svolgere attività economica - accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto – possono essere considerati operatori di un "mercato qualificato", quello della welfare society, distinto da quello che invece risponde al fine di lucro. Tuttavia, rimane fermo che tali soggetti hanno la possibilità di ricevere un corrispettivo per il servizio reso e quindi, anche in tal modo, procurarsi le risorse, cui fa riferimento la norma censurata, necessarie all'acquisto degli automezzi e dei beni strumentali al sostegno delle attività di interesse generale. Possibilità che invece è preclusa, come si è visto, alle ODV.»

I principali modelli di attuazione della sussidiarietà orizzontale

1) L'esternalizzazione dei servizi

Semplice affidamento in *outsourcing* a un soggetto privato (profit o *non profit*) di un servizio pubblico.

2) La sussidiarietà "per progetti"

L'ente pubblico, dopo aver allocato le risorse a sua disposizione, sollecita – per le diverse funzioni prescelte (politiche o interventi) – la presentazione di proposte progettuali da parte delle organizzazioni private, fissando e comunicando con trasparenza gli obiettivi di fondo e i criteri e le regole di valutazione dei progetti.

I principali modelli di attuazione della sussidiarietà orizzontale 2

3) La valorizzazione delle iniziative di privati

Valorizzazione e del sostegno delle iniziative dei privati che si impongano all'attenzione della società come benemerite ed eccellenti.

4) La sussidiarietà senza apparato istituzionale di gestione

Applicazione della teoria degli internal market, che prevede una compiuta separazione tra soggetto finanziatore e soggetto erogatore e che esalta la liberà di scelta dell'utente.

D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 1 CTS (Finalità ed oggetto)

«Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore».

D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 55 CTS (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)

Co. 1: «In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona».

D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 55 CTS (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)

- Co. 2: «La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili».
- **Co. 3**: «La **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2».

D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 55 CTS (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)

Co. 4: «Ai fini di cui al comma 3 [co-progettazione, n.d.r.], l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner».

Modelli di sussidiarietà e CTS

* L'esternalizzazione dei servizi

La **co-progettazione** potrebbe rientrare in questo modello, laddove la PA abbia già individuato il bisogno e il tipo di risposta.

La sussidiarietà "per progetti" (spazio di libertà del privato)

Co-programmazione: finalizzata all'individuazione, da parte della PA procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Co-progettazione: finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

Alcuni esempi dalla prassi

La sussidiarietà "per progetti"

Osservatorio Antidiscriminazioni ed elaborazione del Piano Antidiscriminazioni del Comune di Milano.

OGGETTO: i) co-progettazione e co-gestione dell'Osservatorio Antidiscriminazioni; ii) elaborazione del Piano Antidiscriminazioni.

VALORE: 85.000 euro **PERIODO**: 01/12/21 - 31/12/23

RUOLO DELL'ENTE PUBBLICO: definisce il progetto di massima (p. 4 e ss. dell'Avviso), suddividendolo in i. Azioni specifiche dell'Osservatorio (tra le quali la stesura del Piano); ii. Principali funzioni dell'Osservatorio; iii. Organizzazione interna dell'Osservatorio. Definisce altresì, con riferimento al Piano, 6 indirizzi prioritari. Il Comune, attraverso la Casa dei Diritti, svolge attività di supervisione e coordinamento delle azioni svolte dai soggetti selezionati.

Alcuni esempi dalla prassi /2

MODALITÀ: Convenzione a seguito di Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti del Terzo Settore **disponibili alla co-progettazione e co-gestione.**

SOGGETTI COINVOLTI: l'Avviso si rivolge a tutti gli ETS iscritti nel RUNTS (o equivalente), in forma singola o di raggruppamento temporaneo. Devono: i) dimostrare esperienza biennale in progetti e/o servizi in tema discriminazioni; ii) possedere i requisiti strutturali e organizzativi come previsto dalla legge.

ONERI: i) a carico dei soggetti selezionati: cofinanziamento del 10%; tutte le spese di funzionamento necessarie all'organizzazione e al coordinamento di ogni attività progettuale; rendicontazione periodica delle attività progettuali; ii) a carico del Comune di Milano: coordinamento e regia degli sviluppi progettuali; monitoraggio e verifica delle attività; sede delle attività presso la Casa Dei Diritti e tutte le spese relative alle utenze e alla strumentazione ivi presente.

Alcuni esempi dalla prassi /3

L'esternalizzazione dei servizi

Servizi di accoglienza residenziale rivolti a famiglie in condizioni di fragilità socio economica e difficoltà abitativa con minori

OGGETTO: servizi di accoglienza residenziale tramite messa a disposizione di posti in strutture di housing sociale quali alloggi/appartamenti dai soggetti co-gestori, per un totale di **max 14 posti letto**.

VALORE: 93.940 euro **PERIODO**: 01/05/22 - 31/12/23

RUOLO DELL'ENTE PUBBLICO: definisce sinteticamente il progetto di base (p. 4 e ss. dell'Avviso), suddividendolo in i. Obiettivi; ii. Principali prestazioni richieste.

Alcuni esempi dalla prassi /4

MODALITÀ: Convenzione a seguito di Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti del Terzo Settore **disponibili alla co-progettazione e co-gestione**.

SOGGETTI COINVOLTI: l'Avviso si rivolge a tutti gli ETS iscritti nel RUNTS (o equivalente), in forma singola o di raggruppamento temporaneo. Non possono candidarsi i gli ETS già risultati aggiudicatari dei servizi di cui all'Avviso di istruttoria pubblica indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1180/2021 per l'Area 1.

ONERI: i) a carico dei soggetti selezionati: cofinanziamento del 10%; assicurare funzionamento sedi e servizi «secondo quanto già definito dall'Amministrazione» e secondo «co-progettazione»; rendicontazione periodica bimestrale sull'andamento della struttura e del progetto; coordinamento con soggetti aggiudicatari Area 2 e Area 3; ii) a carico del Comune di Milano: facoltà di eventuale prosecuzione dell'accordo di collaborazione per ulteriori 12 mesi.

Grazie per l'attenzione!

lorenza.violini@unimi.it giulio.casilli@unimi.it